



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI



SGA 24_772 - G09976

GARA D'APPALTO A PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DI DISPOSITIVI SMARTBAND PER IL MONITORAGGIO DEI PARAMETRI FISIOLGICI PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E DI COMUNITÀ NELL'AMBITO DEL PROGETTO ERC MAMELI

CUP G43C22004820005

CIG B320D65440

CAPITOLATO D'APPALTO



1. OGGETTO

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di n. 3.200 dispositivi Smartband per il monitoraggio dei seguenti parametri fisiologici necessari allo studio oggetto del progetto ERC MAMELI per le esigenze del Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità.

L'acquisto di questa strumentazione è necessario al fine di misurare dei parametri necessari allo studio: saturazione dell'ossigeno, temperatura, frequenza del respiro, frequenza cardiaca, qualità del sonno, esposizione alla luce, esposizione al rumore, attività fisica; e tramite la App si terrà traccia degli spostamenti tramite GPS.

Per raggiungere tale obiettivo, i dispositivi oggetto di fornitura (tipo Fitbit 3 Inspire o Fitbit 2 Inspire) dovranno garantire le seguenti **caratteristiche tecniche minime**:

- saturazione dell'ossigeno,
- temperatura,
- frequenza del respiro,
- frequenza cardiaca,
- qualità del sonno,
- esposizione alla luce,
- esposizione al rumore,
- attività fisica;

Tramite la App installata:

- monitoraggio di Spostamenti tramite GPS.
- Storaggio dei dati GDPR compliant.

2. MODALITÀ, TEMPI E LUOGO DI CONSEGNA

Sono a carico dell'Appaltatore trasporto e consegna. La fornitura sarà consegnata suddivisa in tranches: le parti concorderanno modalità, numero di prodotti smartband da consegnare e tempistiche.

Il termine ultimo per la consegna di tutti gli smartband è fissato in 13 mesi decorrenti dal verbale di avvio dell'esecuzione.

Le tempistiche di consegna dovranno essere osservate, salvo cause di forza maggiore non imputabili né riconducibili alla volontà dell'Appaltatore, che ostino alla puntuale esecuzione della presente fornitura. In tal caso, l'Appaltatore è tenuto ad informare l'Appaltante in ordine



all'esistenza della causa ostantiva tempestivamente, e comunque non oltre 2 giorni da quando ha avuto conoscenza della medesima, a pena di applicazione della penale prevista all'art. 8 del presente Capitolato. Contestualmente, l'Appaltatore deve altresì provvedere a concordare con l'Appaltante le nuove tempistiche di consegna.

La fornitura dovrà essere consegnata al seguente indirizzo: AVIS Legnano - Via Luigi Girardi, 19 - 20025 Legnano (MI).

3. AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo posto a **base d'appalto** per l'effettuazione della fornitura di cui al precedente articolo 1 ammonta a **€ 224.000,00 IVA esente**.

L'importo a base di gara è Iva esente ai sensi dell'art. 72 del DPR 633/72, e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'importo dei costi per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

L'importo complessivo è stato calcolato sulla base dell'**importo unitario pari a € 70,00 IVA esente**.

L'appalto è costituito da un unico lotto, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023, in considerazione della non frazionabilità della stessa. Nel caso specifico, si ritiene che la tipologia di intervento per l'acquisizione della fornitura richieda un'esecuzione unitaria, che non consente la suddivisione in lotti della procedura.

Ai sensi dell'art. 120 co. 9 del D.Lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Amministrazione richiederà all'appaltatore l'esecuzione delle prestazioni contrattuali alle condizioni originariamente previste.

4. REVISIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i



prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi alla produzione dell'industria elaborati dall'ISTAT, disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

5. OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasposto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione nonché i connessi oneri assicurativi.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Capitolato a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno a esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo nei confronti dell'Appaltante.

L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.



L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Appaltante, nonché a dare immediata comunicazione all'Appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'Appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Appaltante ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Appaltante entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

Tutta la documentazione predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione dell'appalto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Appaltante.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Appaltante avrà la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi di quanto previsto dal presente Capitolato.

6. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE CIRCA L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA

L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e di prescrizioni impartite dall'Appaltante, arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o di persone da esso chiamate per qualsiasi motivo in loco, arrecati sia al personale proprio o di altra società o a terzi comunque presenti, sia a cose proprie o di altre società o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi. La suddetta responsabilità solleva l'Appaltante ed il suo personale preposto alla direzione, assistenza e vigilanza delle prestazioni contrattuali da ogni responsabilità e conseguenza civile e penale.

La responsabilità dell'Appaltatore si estende ai danni a persone, animali e/o cose, derivanti dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad esso o al proprio personale o ai propri collaboratori a qualsiasi titolo impiegati, sollevando l'Appaltante da ogni pretesa.

In caso di inosservanza anche parziale da parte dell'Appaltatore di norme di legge e delle prescrizioni dettate dal presente Capitolato, l'Appaltante provvederà a contestare la mancata esecuzione per iscritto, assegnando all'Appaltatore un termine perentorio, entro il quale l'inadempimento dovrà essere sanato.

Tutte le spese derivanti all'Appaltante dai suddetti inadempimenti saranno addebitate all'Appaltatore. Gli eventuali maggiori costi delle prestazioni contrattuali, eseguite in



diffinitività alle prescrizioni contrattuali o comunque impartite, non saranno tenute in considerazione agli effetti della contabilizzazione.

L'Appaltatore non potrà mai opporre, a esonero o attenuazione delle proprie responsabilità, la presenza nelle aree o negli edifici del personale di direzione e di sorveglianza dell'Appaltante.

L'Appaltatore sarà l'unico responsabile per tutte le incombenze inerenti alla fornitura, con assoluto sollievo dell'Appaltante da qualsiasi responsabilità a riguardo.

7. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il corrispettivo sarà calcolato sulla base dell'Offerta Economica e il pagamento sarà suddiviso in diverse rate: l'Appaltatore potrà emettere una fattura per ogni fase di consegna completata.

L'Appaltante, per ogni consegna completata da parte dell'Appaltatore, accertata la regolarità della fornitura sotto il profilo della qualità e della quantità della stessa, provvederà al pagamento dell'importo dovuto entro 30 giorni solari, naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa fattura e previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC.

Ai sensi del D.M. n.55/2013 e della L. n.89/2014, a decorrere dal 31/03/2015 è in vigore l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione; pertanto, l'Appaltante non potrà accettare né procedere al pagamento di fatture che non siano trasmesse in forma elettronica.

Tale fattura dovrà essere inviata a:

“Università degli Studi di Milano
Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità
Via della Commenda 19 - 20122 MILANO
C.F. 80012650158 - P.IVA IT03064870151”

E dovrà riportare le seguenti informazioni:

Codice univoco d'Ufficio: 9RFSPZ;

Codice CIG B320D65440;

Codice CUP G43C22004820005;

Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 36/2023, l'Appaltante opererà una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo da corrispondere all'Appaltatore. A tal fine l'Appaltatore dovrà fatturare



il corrispettivo detraendo la ritenuta nella misura dello 0,50 per cento del corrispettivo stesso. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Resta infine inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nel pagamento del corrispettivo dovuto, l'Appaltatore potrà sospendere l'esecuzione della fornitura.

Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice e unilaterale dichiarazione dell'Appaltante da comunicarsi con PEC, ai sensi del presente Capitolato.

Dagli importi comunque liquidabili verranno detratte tutte le somme dovute all'Appaltante per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati.

8. PENALI

Il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore ed ogni altro inadempimento, comunque accertato, rispetto agli obblighi derivanti dal contratto, daranno luogo all'applicazione di penali pecuniarie.

In particolare, nel caso di ritardo nella consegna degli apparati, delle licenze e degli altri beni oggetto della presente fornitura, potrà essere applicata una penale nella misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, determinata in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque nel complesso non superiore al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023.

Per ogni altra violazione, comunque accertata, degli obblighi contrattuali, l'Appaltante ha la facoltà di applicare nei confronti dell'Appaltatore delle penali, comprese tra un minimo di € 250,00 ed un massimo di € 2.500,00 per ogni inadempimento, commisurate alla gravità dell'inadempimento.

Il rilievo dell'inadempimento e la valutazione della sua gravità sono di esclusiva competenza dell'Appaltante. La misura delle penali è stabilita dall'Appaltante, a proprio insindacabile giudizio.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto, e trasmesse tramite PEC, dal Direttore dell'esecuzione del contratto. L'Appaltatore potrà comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie controdeduzioni al Direttore dell'esecuzione nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Nei casi in cui le già menzionate controdeduzioni siano state acquisite ma valutate negativamente dall'Appaltante, ovvero siano pervenute oltre il termine



assegnato ovvero non siano pervenute affatto, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

L'Appaltatore dovrà versare le penali comminate dall'Appaltante entro il termine di 10 giorni naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data di invio della notifica della comminazione.

Decorso infruttuosamente tale termine l'Appaltante provvederà, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo *ad nutum*, a recuperare l'importo in sede di liquidazione della fattura ovvero, in alternativa, a incamerare una quota del deposito cauzionale pari all'ammontare della penale stessa.

In tale ultimo caso, l'Appaltatore dovrà successivamente provvedere all'immediato reintegro della cauzione.

È fatto salvo il diritto dell'Appaltante al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito in conseguenza dell'inadempimento dell'Appaltatore.

9. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119 del codice, il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 119 co. 1 del Codice, non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Le prestazioni oggetto del presente appalto possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto. Ciò in ragione dell'esigenza di assicurare unitarietà nell'esecuzione della fornitura, tenuto conto dell'oggetto della stessa.

A carico del subappaltatore non devono sussistere le cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del Codice.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei casi previsti dall'art. 119 comma 11 del Codice.

10. CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore è tenuto a costituire e consegnare all'Appaltante una garanzia a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del D.Lgs. 36/2023, pari al 10% dell'importo contrattuale IVA ed imposte escluse, fatto salvo l'applicazione dell'art. 117 comma 2 Del D.Lgs. 36/2023, ed avente decorrenza dalla data di stipula del contratto o dalla data di inizio di esecuzione dello stesso.



La fideiussione prodotta dovrà contenere l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del Codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Appaltante.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia (art. 117, comma 6, D.Lgs. 36/2023) determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del D.Lgs. 36/2023 da parte dell'Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

In ogni caso la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80 per cento dell'importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, dei S.A.L. o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di prestazione eseguita. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

L'Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per le cause esplicitate all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto nonché in tutte le altre ipotesi previste dal contratto e dal presente Capitolato.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui l'Appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte dell'Appaltante e, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore. Nella ipotesi in cui l'Appaltante intenda valersi della facoltà di richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione definitiva, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere lo schema di polizza-tipo approvato con D.M. 16.09.2022, n. 193, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente trascritto, secondo le modalità già sopra descritte. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

11. RISOLUZIONE, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Appaltante, in caso di negligenza e di imperizia nella esecuzione delle attività, prolungata e ingiustificata sospensione delle attività e/o gravi reiterati ritardi nelle prestazioni oggetto del contratto e quando ne venga compromessa la loro tempestiva esecuzione e la buona riuscita, ha



il diritto di risolvere il contratto, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, liquidando le prestazioni per la parte di esse regolarmente eseguite, qualunque sia il loro importo complessivo e addebitando all'Appaltatore il maggior onere derivante all'Appaltante per la stipula del nuovo contratto finalizzato al completamento della fornitura. Si richiama l'articolo 122 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'Appaltante si riserva infine l'insindacabile facoltà di risolvere il contratto, con provvedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., qualora:

- 1) l'Appaltatore, diffidato due volte per iscritto, persista nell'inadempienza contrattuale contestata;
- 2) l'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato raggiunga un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale al netto di IVA;
- 3) il documento unico di regolarità contributiva dell'Appaltatore risulti negativo per due volte consecutive;
- 4) l'Appaltatore reiteri l'inadempimento, commettendo più di tre inadempienze di qualsiasi gravità;
- 5) l'Appaltatore ceda il medesimo contratto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023;
- 6) l'Appaltatore non provveda al reintegro del deposito cauzionale entro il termine di 15 giorni naturali, successivi e continui dalla richiesta dell'Appaltante;

L'Appaltante ha infine il diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 del D. Lgs. 36/2023.

In ogni caso, l'Appaltante potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 94 del D. Lgs. 36/2023.

La risoluzione del contratto produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte dell'Appaltatore, della comunicazione di risoluzione, inviata dall'indirizzo pec unimi@postecert.it

Tale comunicazione dovrà contenere esplicitamente le motivazioni per le quali si procede alla risoluzione e dovrà concedere all'Appaltatore un congruo termine, comunque non superiore a 15 giorni naturali e continuativi, per sanare l'inadempimento o presentare le proprie osservazioni giustificative.

Decorso inutilmente tale termine senza che l'Appaltatore abbia sanato l'inadempimento o nel caso in cui l'Appaltante dovesse ritenere di non poter accogliere le eventuali giustificazioni



adotte, si procederà alla risoluzione del contratto. Il tutto fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno. Si richiama l'articolo 122 comma 3 e l'art. 10 dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

In caso di risoluzione, l'Appaltante potrà provvedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, ad incamerare la garanzia definitiva per l'interno importo residuo al momento della risoluzione, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l'Appaltante ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltante si riserva la facoltà di interpellare gli altri concorrenti, fino al quinto in graduatoria, al fine di sottoscrivere un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche proposte dall'Appaltatore.

Saranno inoltre a carico dell'inadempiente tutte le spese che l'Appaltante dovesse eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d'appalto.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

In caso di risoluzione si applica integralmente il disposto di cui all'art. 122 del D. Lgs. 36/2023.

12. DIRITTO DI RECESSO

L'Appaltante si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, con preavviso di almeno 20 giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC, decorsi i quali l'Appaltante prende in consegna la fornitura e verifica la regolarità della stessa.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Appaltante.

In caso di recesso dell'Appaltante, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili eventualmente esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

13. RUP E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO



L'esecuzione del contratto è diretta dal RUP, il quale si avvale del Direttore dell'esecuzione del contratto per la verifica del regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Appaltante. Inoltre, assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti di gara. A tale fine, il Direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla legge ed in particolare quelle indicate nel presente Capitolato, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati. Gli ordini, le disposizioni e le prescrizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme contrattuali. E' fatto salvo per l'Appaltatore il diritto di avanzare per iscritto le osservazioni e riserve che ritenesse opportuno segnalare in merito agli ordini impartiti.

La mancata approvazione da parte del Direttore dell'Esecuzione delle prestazioni tecniche, degli interventi operativi e dell'esecuzione dei servizi, di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo espliciti, determina il mancato riconoscimento della prestazione effettuata con la conseguente applicazione delle penali previste, o la non corresponsione dei relativi corrispettivi.

Al Direttore dell'Esecuzione dovranno essere consegnati, durante lo svolgimento e al termine delle attività, i dati contabili, gli elementi tecnici, le certificazioni e tutte le informazioni relative alle prestazioni compiute. L'informazione e l'approvazione del Direttore dell'esecuzione è condizione indispensabile per il riconoscimento dei corrispettivi.

14. VERBALE DI AVVIO DELL'ESECUZIONE E DI AVVENUTA ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, sottoscritto dall'Appaltatore.

Dalla sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto decorreranno i termini contrattuali.

Al termine dell'esecuzione del contratto, il Direttore dell'esecuzione del contratto, effettuata la verifica di regolarità della fornitura sotto il profilo della quantità e della qualità, redige il verbale di ultimazione delle prestazioni, sottoscritto anche dall'Appaltatore. Il Direttore



dell'esecuzione del contratto rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

15. VERIFICA DI CONFORMITA'

Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs 36/2023, la fornitura oggetto del presente Capitolato sarà sottoposta a verifica di conformità da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto. Le attività di verifica di conformità sono volte a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto dovrà tempestivamente avvisare l'Appaltatore delle date in cui intervenire per le operazioni di verifica di conformità, alle quali dovrà presenziare anche un rappresentante dell'Appaltante, diverso dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Sulla base di quanto rilevato, il Direttore dell'esecuzione indica se le prestazioni sono o meno liquidabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, liquidabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.

In caso di verifica di conformità con esito negativo, salva l'applicazione delle penalità di cui al presente Capitolato, l'Appaltatore dovrà provvedere, nel termine fissato dal Direttore dell'esecuzione, ad adempiere alle prescrizioni impartite dallo stesso o comunque ad effettuare tutti gli adempimenti e migliorie necessari a garantire il pieno rispetto delle caratteristiche previste dal contratto e alla completa eliminazione dei vizi e delle irregolarità, sempre che si tratti di difetti emendabili. Delle operazioni di verifica di conformità è redatto apposito verbale. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, quale incaricato della verifica di conformità, rilascia il certificato di conformità quando risulti che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito tutte le prestazioni contrattuali.

E' fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

16. SPESE, IMPOSTE E TASSE

Sono a totale carico dell'Appaltatore le imposte di bollo, i diritti e le spese di contratto, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'Appaltante.



17. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto.

L'Appaltatore si impegna pertanto a comunicare all'Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicato anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche, entro 7 giorni dalla relativa accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Nello stesso termine, si impegna a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L'Appaltatore provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano - della notizia dell'inadempienza della propria controparte subappaltatrice/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore si impegna, altresì, ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti (ove presenti) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, un'apposita clausola con cui il subappaltatore/subcontraente (ove presente):

1. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm.ii. relativi al contratto;
2. si impegna a dare immediata comunicazione all'Appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano - della notizia dell'inadempienza della propria controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria.

Ai fini della verifica prevista dal comma 9 dell'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm.ii., l'Appaltatore si impegna ad inviare all'Appaltante copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori (ove presenti) e con i contraenti della filiera dell'impresa a qualsiasi titolo interessate al contratto, entro il termine di 10 giorni naturali successivi e continui dalla relativa sottoscrizione. Le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno essere effettuate dal legale rappresentante o da soggetto munito di apposita procura.

18. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere circa l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione



o la risoluzione del contratto, è da ritenersi competente in via esclusiva il Foro di Milano.

19. TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del Regolamento Europeo UE 2016/679 sulla Privacy e del D.Lgs. 101/2018, si informa che i dati in possesso dell'Appaltante verranno trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti.